

CAMERA DEI DEPUTATI N. 865

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGHINO, ALMIRANTE, RAUTI, FINI, MICELI,
CARADONNA, PARLATO, MATTEOLI**

Presentata il 17 novembre 1983

Risanamento tecnico-economico della ferrovia in regime di concessione Roma-Ostia Lido

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone, tra l'altro, che lo Stato deleghi alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

esista l'assenso delle regioni interessate;

lo Stato provveda al risanamento tecnico ed economico della linea ferroviaria.

L'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, prevede l'elaborazione di un piano tecnico-economico delle ferrovie in argomento, da inquadrarsi nel piano generale dei trasporti, preceduto dalla determinazione d'intesa con le regioni, delle linee ferroviarie in regime di concessio-

ne o in gestione governativa eventualmente da sopprimere, di quelle da sostituire con servizi automobilistici, nonché delle linee da mantenere in esercizio. Tra queste ultime, poi, debbono essere distinte le linee d'interesse locale da quelle che possono essere incluse nelle rete statale e dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove necessario, ammodernate e potenziate.

A seguito degli studi eseguiti, così come comunicato dal Governo di allora, nel disegno di legge dallo stesso presentato in Senato nella precedente legislatura (n. 790 del 5 marzo 1980) e purtroppo decaduto, per dare attuazione alle predette disposizioni, abbiamo ora predisposto una proposta di legge a stralcio del progetto riportato.

Nel caso particolare della ferrovia Roma-Ostia Lido il cui ammodernamento era previsto nel disegno di legge n. 790, si

sta nel frattempo ed in carenza di provvedimenti nuovi, verificando una tale situazione di degrado da rendere ormai salutare e completamente insufficiente il servizio.

Non va dimenticato che la ferrovia Roma-Ostia Lido, unica ferrovia in concessione il cui percorso è interamente compreso in un unico comune, quello di Roma, serve in media 60.000 cittadini al giorno che devono giornalmente recarsi a Roma per necessità di lavoro e di studio.

Il degrado è giunto al punto che, mentre in passato occorrevano 35-40 minuti per compiere l'intero percorso fino a Roma-Termini, oggi ne occorrono 80-90 minuti e non è infrequente il recarsi alle stazioni e trovarsi dinanzi a soppressione di corse, mentre gli orari ufficiali sono

del tutto saltati e sulle vetture disponibili si viaggia in modo indescrivibilmente incivile pressati l'uno all'altro e senza la certezza dell'arrivo perché talvolta, per la carenza tecnica della linea, i treni si fermano lungo il tragitto.

L'urgenza del provvedimento che ora presentiamo, balza evidente per i particolari motivi sociali connessi, senza dimenticare che ulteriori ritardi nell'intervento possono provocare, come già hanno cominciato a provocare, proteste clamorose con conseguenze pesanti financo per l'ordine pubblico a causa della giusta esasperazione di migliaia di cittadini che si sentono abbandonati nella soddisfazione di bisogni essenziali che è dovere dell'amministrazione pubblica soddisfare.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per il risanamento tecnico-economico della ferrovia in regime di concessione Roma-Ostia Lido.

ART. 2.

L'intervento può consistere nell'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile per l'elevazione dei livelli del servizio, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la riduzione degli oneri di esercizio.

Possono, altresì, prevedersi varianti di tracciato o derivazioni di limitata estensione finalizzate all'acquisizione di nuovo traffico o al miglioramento della sicurezza dell'esercizio o al conseguimento di economie di gestione.

ART. 3.

I programmi degli interventi di cui all'articolo precedente sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. I progetti sono approvati ai sensi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sentita la predetta commissione.

Su tali provvedimenti deve essere preventivamente sentita la regione Lazio che può far conoscere le proprie osservazioni entro 45 giorni dalla richiesta.

Contestualmente o con separati provvedimenti gli organi competenti provve-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dono a disciplinare la esecuzione delle opere e delle forniture da parte dei concessionari o delle gestioni governative e di relativi pagamenti.

ART. 4.

Alle opere da eseguirsi a norma della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni degli articoli 7, 13, 14, 22, 24 e 27 della stessa legge si applicano anche alle forniture.

ART. 5.

Le opere ed il materiale mobile della ferrovia Roma- Ostia Lido restano acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario erogato.

Le opere ed il materiale mobile, per la parte di proprietà dello Stato, rimangono in uso gratuito ai concessionari per tutta la durata della concessione, con l'obbligo dei concessionari medesimi di curarne la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o di danneggiamento non dovuti a causa di forza maggiore.

ART. 6.

Sino al compimento degli interventi programmati ai sensi della presente legge è sospesa per la regione Lazio la delega disposta dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 7.

Per far fronte agli oneri relativi agli interventi da effettuarsi dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con-

cessione — ai sensi della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi ripartita negli anni dal 1984 al 1986, da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero e da destinare agli interventi indicati nel precedente articolo 1.

All'onere relativo all'anno finanziario 1984 valutato in lire 100 miliardi, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 7206 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.